

Eliminazione delle Barriere Architettoniche

COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989

Il D.P.R. N°380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone nella progettazione di tutti gli edifici il rispetto delle norme contenute nella legge 9 gennaio 1989 n°13.

Art. 77 Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

1. I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

Art. 78 Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Questa legge, la LEGGE N°13 DEL 9 gennaio 1989, dà le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e pubblici ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

La normativa si applica agli edifici di nuova costruzione, alla ristrutturazione degli edifici privati e agli spazi esterni di pertinenza degli edifici residenziali.

Questo campo di applicazione, specifico per gli edifici privati, è illustrato dal decreto n° 236 del 14 giugno 1989 in cui:

– per **accessibilità** si intende la possibilità per persone disabili di raggiungere l'edificio e le sue singole unità

immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature;

– per **visitabilità** si intende la possibilità per persone disabili di accedere agli spazi di relazione (soggiorno) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione le zone degli uffici aperte al pubblico;

– per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati allo scopo di renderlo fruibile per i disabili, senza interessare le strutture.

L'accessibilità deve essere garantita negli spazi esterni e nelle parti comuni con percorsi agevoli anche per i disabili; pertanto, **negli edifici residenziali con più di 3 livelli fuori terra, è obbligatoria**

l'installazione dell'ascensore: si fa presente che l'ascensore va installato comunque in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare oltre il terzo livello ivi compreso eventuali livelli interrati e/o porticati.

Devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive) e la aziende obbligate al collocamento di disabili.

La visitabilità deve essere garantita in ogni unità immobiliare intendendo per requisito di visitabilità, l'accessibilità al soggiorno, ad un servizio igienico e dei relativi percorsi interni (corridoi).

Negli edifici residenziali, unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito di adattabilità.

RAMPE INTERNE O ESTERNE ALL'EDIFICIO: devono avere pendenza inferiore all'8% e una larghezza minima di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; oppure larghezza minima di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 metri di lunghezza e di presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 ´ 1,50 m, ovvero 1,40 ´ 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombo di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

ACCESSI E PERCORSI ESTERNI: Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

PORTE E CORRIDOI: I corridoi devono avere una larghezza minima di 100cm ed avere la possibilità, con appositi allargamenti, di consentire l'inversione di marcia a persone su sedia a rotelle.

Per l'accessibilità le porte devono avere almeno 80cm di luce netta, i pavimenti devono essere ad un unico livello. Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

SCALE: Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

Le scale di larghezza superiore a 1,80m devono essere munite di corrimano sui due lati.

ASCENSORI: L'ascensore deve avere la cabina di dimensioni minime interne di 140cm di profondità e 110cm di larghezza con porta da 80cm ed una piattaforma di distribuzione antistante la porta (pianerottolo) di 150x150cm.

Per gli edifici esclusivamente residenziali la cabina dovrà avere dimensioni 130x95cm con porta di 80cm posta sul lato corto; la piattaforma antistante sempre di 150x150cm.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi igienici nello specifico, questi dovranno essere progettati secondo gli schemi A,B,C,D,E inerenti gli spazi di manovra per i disabili.

La visitabilità deve essere applicata ad ogni unità immobiliare e si intende soddisfatta se il soggiorno, un servizio igienico e i relativi percorsi interni sono accessibili; vale a dire: corridoi di larghezza superiore a 100cm, porte di dimensioni maggiori agli 80cm (come luce netta) e servizio igienico fruibile anche per i disabili secondo gli schemi A,B,C,D,E.

Negli edifici di riunioni o spettacoli e nei ristoranti il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre ad un servizio igienico, è accessibile; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi in relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba.


Negli edifici per attività ricettive (alberghi, pensioni): il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se possono essere fruibili alcune stanze, i servizi e le parti comuni.


Nelle unità immobiliari sedi di attività aperta al pubblico (negozi e uffici privati), con superficie inferiore a 200mq: il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione (o parti comuni) e i servizi.

Per tutti gli edifici privati, sedi di attività produttive, il concetto di visitabilità è soddisfatto se i percorsi, un servizio igienico, i locali mensa ... sono facilmente accessibili.

L'adattabilità dovrà essere soddisfatta negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari (case a schiera) privi di parti comuni. L'adattabilità dovrà essere garantita anche nei luoghi di lavoro, sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa del collocamento obbligatorio.

Si specifica che l'adattabilità si intende soddisfatta se, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modifichino né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a persone disabili, un servizio igienico e gli spazi di relazione.






Conerco di scarico a parete non al di sotto di 76
e non al di sopra di 110.

Altezza di installazione +/- 200mm

Alt.maniglia normale 76 . Alt. installazione +/- 200mm

Altezza massima WC 50

Altezza minima WC 35



Gruppo appoggi
 Meta' maniglia : max 100
 ottimale : max 90
 bambini : max 70

Installazione scarico acqua
 a parete ottimale a 65
 da neto' WC

